

TAR Roma, Sezione II bis - Sentenza 10/10/2007 n. 9934
d.lgs 163/06 Articoli 2, 244 - Codici 2.1, 244.1

L'illegittimità provvedimento non può da sola comportare l'automatica affermazione della responsabilità della Pubblica Amministrazione, senza, cioè, che il Giudice abbia proceduto al previo accertamento della sussistenza dell'elemento soggettivo dell'illecito aquiliano. Tale accertamento è, infatti, richiesto dal diritto vivente in tema di responsabilità extracontrattuale della Pubblica Amministrazione, secondo cui l'imputazione di tale responsabilità non consegue al mero dato obiettivo dell'illegittimità dell'azione amministrativa, ma richiede anche l'accertamento in concreto «della colpa [...] della P.A. intesa come apparato» (Cass., SS. UU. n. 500 del 1999; cfr., ex plurimis, le successive sentenze della stessa Corte, nn. 20358 e 13164 del 2005 e Consiglio di Stato 3169 del 2001; 1261 del 2004; 5500 del 2004 e 478 del 2005). La colpa, tuttavia, secondo l'opinione prevalente in giurisprudenza, è configurabile in presenza di un atto amministrativo illegittimo, adottato in violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, regole che rappresentano il criterio guida per l'esercizio della funzione amministrativa e che si pongono quale limite esterno alla discrezionalità amministrativa. Deve rilevarsi che, nella specie, la violazione della regola di buona amministrazione, come sopra evidenziata, qualifica la colpa in modo tale da concretare la responsabilità aquiliana della p.a..